



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

All'UNIONCAMERE Toscana  
Via Lorenzo il Magnifico, 24 - FIRENZE  
Trasmessa via pec:  
[unioncameretoscana@legalmail.it](mailto:unioncameretoscana@legalmail.it)

**OGGETTO:** verifica dinamica della permanenza dei requisiti dei soggetti esercenti l'attività di mediatore ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 3 del D.M. 26.10.2011, e di spedizioniere ai sensi dell'art. 6 del D.M. 26.10.2011. Richiesta di chiarimenti.

Si fa riferimento al quesito posto da codesta Unioncamere con nota anticipata via e-mail il 21 marzo u.s. concernente l'oggetto, con il quale è stato chiesto il parere dello scrivente ufficio in merito alla metodologia da adottare da parte camerale in relazione all'obbligo di procedere alla periodica verifica dinamica della permanenza dei requisiti abilitanti in capo ai soggetti esercenti l'attività di mediatore e di spedizioniere ai sensi dei rispettivi D.M. 26.10.2011.

In proposito si rappresenta, per competenza, quanto segue.

Antecedentemente alle modifiche normative inerenti la soppressione degli ex Ruoli in questione, i competenti uffici camerali avevano l'obbligo di provvedere periodicamente ad avviare la revisione periodica degli iscritti e, di conseguenza, ad inviare a coloro che intendevano sottoporre alla revisione stessa la richiesta di sottoscrizione del relativo modulo di adesione.

Su detto modulo il soggetto *revisionando* doveva autocertificare il perdurare in capo a sé stesso dei requisiti morali e l'assenza delle eventuali incompatibilità richieste dalla normativa di riferimento, nonché doveva allegare al medesimo modulo sottoscritto il certificato di polizza ass.va aggiornato e l'eventuale foto per il tesserino; infine aveva l'obbligo di restituire tale documentazione all'ufficio richiedente entro un congruo lasso di tempo stabilito dall'ufficio camerale.

Ora, tenuto conto che ai sensi degli artt. 73 e 76 del D.lgs. n. 59/2010 ogni riferimento di legge ai soppressi ruoli, mediatizio e degli spedizionieri, deve essere riferito al Registro delle Imprese o al REA, ne discende che nulla è mutato rispetto a quanto sopra esposto, tranne per il fatto che ad oggi, ai sensi degli artt. 6 e 48 del D. Lgs. n. 82/2005 (CAD) e dall'art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, che equiparano la raccomandata postale alla notifica via Pec, nonché della circolare della P.C.M. n. 1/2010 che in particolare ribadisce l'obbligo dell'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche e le imprese, la predetta procedura di revisione deve avvenire telematicamente, quindi con l'invio tramite Pec sia della richiesta camerale che della relativa risposta del soggetto revisionato.



Per quanto riguarda quindi il quesito principale posto da codesta Unioncamere, si ritiene accoglibile l'ipotesi dell'invio telematico della documentazione probatoria da parte del soggetto in questione – sia esso attivo e quindi iscritto al R.I., ovvero inattivo ed iscritto al REA - , su esplicita richiesta del competente ufficio camerale, tenuto conto che è quest'ultimo ad essere chiamato dalle norme di riferimento a procedere alla revisione periodica delle posizioni iscritte in tali registri.

Naturalmente con la sola differenza, tra i due registri camerali, che la revisione degli *inattivi*, cioè delle posizioni iscritte all'apposita sezione del REA, comporterà unicamente la verifica del perdurare dei requisiti morali.

Da ultimo si ritiene necessario individuare tra le voci dei diritti di segreteria attualmente vigenti, quelle nelle quali possa rientrare la fattispecie in esame, atteso che a seguito della soppressione dei rispettivi ruoli se le attività sono svolte in forma di impresa il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ha previsto l'iscrizione nel registro delle imprese mentre per i soggetti, diversi dalle imprese l'iscrizione nel Repertorio delle notizie amministrative (REA) di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Con il decreto 17 luglio 2012 questo Ministero ha stabilito che nel caso di iscrizione e modifiche relative a società devono essere applicate le voci 1.2) e 3.2 della tabella A) al medesimo decreto mentre nel caso di iscrizioni e modifiche relative ad imprese individuali o soggetti REA trova applicazione la voce 4.2) della stessa tabella A). Nulla è stato stabilito in merito all'attività relativa alla verifica dinamica della permanenza dei requisiti abilitanti.

In proposito si rappresenta che il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede che *"Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata."*

Nelle more, quindi, della specifica disciplina di riordino degli importi dei diritti di segreteria da attuarsi attraverso l'emanazione del decreto sopra citato, tenuto conto dell'inopportunità di provvedere in merito al di fuori di tale contesto di rideterminazione generale dei diritti di segreteria, si ritiene necessario individuare, in via provvisoria, una voce di un diritto di segreteria di cui alla tabella A) sopra citata relativo ad altra fattispecie che sia maggiormente assimilabile sia per oggetto che in termini di attività richiesta agli uffici camerali e di costi necessari ad espletare l'attività medesima.

Premesso quanto sopra si ritiene che in tal caso devono essere applicati, in via provvisoria e salvo conguaglio, i diritti di segreteria corrispondenti all'importo previsto in generale per le iscrizioni e modificazioni dei dati relative ad imprese individuali o soggetti REA e precisamente la voce 4.2) della tabella A) allegata al decreto 17 luglio 2012.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)